

Roma, 23 gennaio 2017

VERBALE DI ACCORDO

In data odierna si sono incontrate la società FENICE S.p.A. assistita dall'Unione Industriale di Torino

e

le OO.SS Nazionali e Territoriali FIM, FIOM, UILM e FISMIC e le Rappresentanze Sindacali Unitarie dell'Azienda

Le Parti alla luce dell'attuale scenario economico e commerciale che l'Azienda ha illustrato convengono di prorogare la durata dell'accordo del 15 dicembre 2014 fino al 31 dicembre 2017 salvo quanto disposto in materia di saldo del premio di risultato che, in forza del presente accordo, avverrà entro il 31 luglio 2018.

Le Parti convengono di confermare i cinque indicatori che costituiscono il Premio di Risultato e di utilizzare al fine della determinazione degli importi da erogare quelli previsti nelle tabelle 9, 10, 11 e 12 dell'accordo del 15 dicembre 2014. Relativamente al parametro Indice di Redditività, le Parti convengono di continuare ad utilizzare, quale indicatore per misurare la redditività dell'Azienda l'EBITDA dell'intero Gruppo Fenice che ad oggi meglio rispecchia il quadro economico in cui la Società si trova ad operare. Pertanto le Parti si incontreranno entro aprile 2017 per definire gli indici di riferimento per il 2017 dell'Indicatore Redditività.

Le parti convengono di sostituire integralmente il paragrafo 3.6 dell'accordo 15/12/2014 con il seguente testo:

Al fine di perfezionare la disciplina che regola i "permessi per motivi personali", a tutti i dipendenti sono concessi specifici permessi retribuiti per le seguenti causali:

- *Visite mediche specialistiche*
- *Cure fisioterapiche*
- *Nascita figlio*

Tali permessi rimangono fruibili a ore e sono concessi per un massimo di 40 ore annue totali (riproporzionate in base alle differenti tipologie di orario di lavoro e in funzione delle frazioni di anno di servizio). I permessi saranno valorizzati sulla base della retribuzione ordinaria.

Tali permessi saranno fruibili, per un massimo di 8 delle suddette 40 ore annue, anche qualora le visite mediche e le cure fisioterapiche siano state effettuate dai genitori, purchè di almeno settant'anni d'età, e dai figli minorenni e sempre che entrambi i casi non rientrino tra quelli per cui sono stati concessi i benefici ai sensi della L104/92.

Poiché ogni assenza ha specificità proprie, sono riportate di seguito le regole valide per ogni singola voce.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Visite mediche e cure fisioterapiche: Le ore sono concesse solo qualora il lavoratore ne faccia richiesta almeno 3 giorni lavorativi precedenti l'assenza e presenti successivamente apposita documentazione da cui risulti tassativamente l'attestazione della data della prestazione, la tipologia di prestazione, il nominativo del fruitore della prestazione, l'orario di uscita e, se diverso dal lavoratore, il codice fiscale del fruitore e idonea certificazione del grado di parentela (quest'ultima anche tramite autocertificazione). Sono giustificate un massimo di 4 ore per evento anche in deroga alle norme in merito alla flessibilità d'orario.

Questi permessi saranno in caso di necessità eventualmente cumulabili, all'interno della stessa giornata lavorativa, con PAR, Ferie, Banca Ore e Permesso Quadro, previo accordo con il proprio Responsabile.

Le visite mediche che riguardano le lavoratrici in stato di gravidanza sono giustificate con le stesse modalità appena riportate ma non vengono scalate dal monte ore definito nel presente paragrafo.

Nascita figlio: previa tempestiva richiesta, vengono concesse 8 ore per la giornata (che deve essere lavorativa) in cui nasce il figlio. E' necessario presentare tempestivamente il certificato di nascita. Si precisa che tale istituto va a sommarsi a quanto introdotto dall'art. 4 comma 24, lett. A, Legge 92/2012.

Resta confermato che la presente disciplina annulla e sostituisce integralmente quanto già disposto in materia, da precedenti accordi o prassi aziendali in essere prima dell'accordo del 5/06/2008, con particolare riguardo al permesso per ritiro vettura, pubblicazioni matrimoniali, trasloco, interventi chirurgici di famigliari e visite mediche.

I permessi suddetti integrano fattispecie diverse da quelle regolamentate dall'art. 4 legge 53/2000. Al riguardo si ritiene opportuno dare alcune indicazioni operative in merito alle causali che possono dare origine ai permessi ex art.4:

Decesso del coniuge o del convivente o di un parente diretto entro il secondo grado, purché risultante da certificazione anagrafica;

Documentata grave infermità del coniuge o del convivente o di un parente diretto entro il secondo grado, purché risultante da certificazione anagrafica. La grave infermità deve essere certificata da idonea documentazione, presentata entro 5 giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa, redatta dal medico specialista del SSN o della struttura sanitaria che deve tassativamente riportare la specifica dicitura di "grave infermità" o fare esplicito riferimento all'art 4 legge 53/2000, o comunque essere redatta sulla base delle vigenti istruzioni ministeriali.

Le parti convengono di sostituire il secondo alinea del paragrafo 3.7 dell'accordo del 15 dicembre 2014 con il seguente testo:

- > effettuare un'intera giornata di lavoro (nella determinazione della giornata verranno conteggiate anche le ore di assemblea)*

L'Azienda si rende disponibile a consentire ai lavoratori che rientrano nell'ipotesi A2 del paragrafo 3.2 dell'accordo del 15 dicembre 2014 e che operano su turni giornalieri, di richiedere di optare in via definitiva di rientrare nelle casistiche previste dal punto B.

Le Parti concordano che le Commissioni Sicurezza e Qualifiche e Professionalità si incontreranno per discutere rispettivamente le iniziative di sicurezza relative al 2017 e per implementare un piano di monitoraggio dell'omogeneità dei livelli professionali in funzione delle medesime mansioni svolte nelle diverse Unità Operative

Le Parti si danno altresì atto che a fronte di quanto riportato dal punto 9 dell'accordo del 15 dicembre 2014 e in virtù di quanto stabilito nel presente accordo tutti i lavoratori di Fenice S.p.A. sono coperti da forme di assistenza sanitaria integrativa. Pertanto, in applicazione di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art 16 Sez. Quarta Titolo IV del CCNL per l'Industria metalmeccanica e dell'istallazione impianti, come rinnovato dall'Accordo del 26 novembre 2016, le Parti si incontreranno al fine di armonizzare, a partire dal 1 gennaio 2018, il vigente sistema di contribuzione al fondo sanitario integrativo con quanto stabilito dal rinnovato art 16 del CCNL.

Infine, a fronte delle recenti agevolazioni fiscali che consentono la conversione di quote del Premio di Risultato - a cui si applica l'imposta sostitutiva del 10% - in beni e servizi agevolati ai sensi dell'art 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n 917, entro il mese di maggio 2017, le Parti si incontreranno per valutare la possibilità di rendere fruibile tale opzione anche per i dipendenti di Fenice S.p.A.

Per l'Azienda
Per le OO.SS
le Rsu
Per l'Unione Industriale di Torino

[Handwritten signatures and names: Antonio Simonini, Giuseppe De Vito, etc.]